

## SPERIMENTAZIONE CAMPUS

### SPERIMENTAZIONE FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

#### PROPOSTE DI FORMA - Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale

FORMA ha da tempo evidenziato l'esigenza di adeguare e innovare i modelli organizzativi dell'offerta formativa professionalizzante, in coerenza con gli sviluppi delle aree tecnologiche e con i fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro. In tal senso, il documento del MIM *"Sperimentazione filiera formativa tecnologico-professionale"* pone certamente delle questioni di rilievo e opportunamente prevede un ruolo anche per la leFP regionale. Tuttavia, per una corretta partecipazione degli enti di leFP alla sperimentazione proposta, occorre preliminarmente avviare il confronto nel merito dei punti e delle richieste di seguito richiamate:

1. La sperimentazione è finalizzata alla realizzazione di soluzioni organizzative, nella modalità dei c.d. "Campus" territoriali, che permettano una configurazione e una messa in rete dell'intera offerta professionalizzante di livello secondario (IP, IT e leFP) e terziario accademico (Università) e non accademico (ITS), secondo l'articolazione 4+2 per il conseguimento, al termine dell'intera filiera, del diploma di specializzazione di V livello EQF.

**Poiché dalla lettura del documento presentato dal Ministero non è chiaramente indicato, deve essere espressamente esclusa la possibilità** che, oltre alla riduzione da cinque a quattro anni della durata dei percorsi di Istruzione scolastica, siano introdotte anche **modifiche di tipo ordinamentale**, ossia una diversa *configurazione dei profili e delle figure in esito, rispettivamente, alla IP e alla leFP, e, dunque, all'intero segmento di offerta professionalizzante di secondo ciclo (IP e leFP).*

Il chiarimento di tale aspetto è di fondamentale importanza ed è preliminare per la partecipazione alla sperimentazione stessa.

Una PRIMA serie di CONDIZIONI è, dunque, relativa al fatto che:

- a) **i profili in esito ai percorsi di IP non vengano ridefiniti in sovrapposizione alle figure della leFP**, ossia venga rispettata la clausola di cui allo stesso DM n. 344/2021 (art. 1, cc. 4 e 5; art. 5, c. 1, lett. a) della conformità agli attuali indirizzi di cui al D.Lgs. n. 61/2017;
- b) sia assicurata a specifica **fisionomia e articolazione dei percorsi di leFP**, che prevede (come LEP) non solo la quadriennialità, ma anche la soluzione **3+1** (acquisizione della *Qualifica* al termine della triennialità e successivo quarto anno di diploma professionale), escludendo in ogni caso l'obbligatorietà della soluzione dei due bienni nell'ambito del quadriennio e così salvaguardando l'immissione nel mercato del lavoro degli Operatori professionali qualificati e non solo dei Tecnici professionali diplomati.
- c) le **Linee guida** definiscano l'offerta dei Campus **solo in termini organizzativi** per assicurare *"un'offerta formativa ampia e articolata - con percorsi differenziati ...che permettano ai giovani, attraverso un sistema di passaggi organizzati, la revisione delle proprie scelte... e una più rapida transizione scuola-lavoro"* - e quegli *"aspetti qualificanti"* (internazionalizzazione; formazione in contesto lavorativo; certificazione; ecc.) **che ogni percorso, nel rispetto del proprio ordinamento - e quindi, in particolare, nel rispetto dell'ordinamento di competenza regionale per quanto riguarda la leFP - dovrà garantire;**

- d) sia salvaguardata la **competenza in capo alle Regioni della programmazione dell'offerta formativa**.
- e) A tal fine si auspica **il tempestivo avvio del confronto per la definizione della sperimentazione, sia sul versante istituzionale con le Regioni, sia sul versante sociale con gli Enti di formazione professionale**, sottolineando quanto segue:
- **la sperimentazione non può immediatamente tradursi in “norme generali sull'istruzione”**, dato che a queste ultime spetta dettare la disciplina, unitaria e a regime, del sistema nazionale dell'istruzione e formazione;
  - considerata la competenza legislativa spettante allo Stato sulla base dell'art. 117, comma 3 Cost., **le prospettate “norme primarie di cornice” non potranno né vincolare la leFP, né modificare i profili della IP in modo da sovrapporre impropriamente quest'ultima alla leFP.**
2. La partecipazione degli Enti di formazione professionale alla sperimentazione richiede il riconoscimento di effettive condizioni di **pari dignità** con le Istituzioni scolastiche.

Una SECONDA serie di CONDIZIONI concerne pertanto:

- a) **LEP e finanziamenti adeguati**: in quanto settore dell'ordinamento direttamente previsto e garantito dalla Costituzione all'interno della materia dell'istruzione, la leFP non può rimanere collocata in una posizione di “ombra” istituzionale, che la vede spesso esclusa dalle norme di legge e dai conseguenti provvedimenti amministrativi che lo Stato adotta a beneficio delle istituzioni formative del secondo ciclo. A tal fine si richiede che alla leFP siano attribuite:
- le stesse misure nazionali di sostegno (per il rinnovo contratto, per gli investimenti strutturali e tecnologici, per l'internazionalizzazione, ecc.) destinate alle istituzioni scolastiche;
  - risorse statali certe a copertura delle effettive iscrizioni alla leFP, e il cui valore sia determinato attraverso l'applicazione di un costo standard *procapite* a carattere nazionale e che sia equivalente a quello riconosciuto alle istituzioni scolastiche.
- b) **pari condizioni di accesso al livello terziario** (ITS e Università) a fronte della durata quadriennale dei percorsi, dell'equivalenza delle competenze culturali di base leFP e delle competenze dell'area generale dell'IP (di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019), dello stesso livello EQF dei titoli acquisiti, **gli studenti della leFP che concludono il percorso quadriennale devono poter esercitare gli stessi diritti degli allievi delle istituzioni scolastiche, in primis**, derogando dalla previsione di cui all'art. 1, c. 2 della L. 99/2022, concernente le condizioni di accesso agli ITS, e quindi secondo le seguenti modalità:
- **accesso al livello terziario non accademico (ITS) sulla base delle prove INVALSI, relativamente a livelli equivalenti a quelli conseguiti dagli studenti frequentanti percorsi di IP;**
  - **ammissione all'esame di Stato come possibilità aggiuntiva alle prove INVALSI**, per gli allievi della leFP che intendono iscriversi all'Università, **prevedendo misure di accompagnamento – LARSA – già durante il percorso di leFP.**
- c) coinvolgimento paritetico degli Enti di formazione professionale nella definizione degli **Accordi territoriali** che dovrebbero regolare i Campus.

Roma, 15 giugno 2023